

I62 - Bensa 1928, pp. 309-312, n. 7 - busta n. 1170, 1091

Scritta di societ tra Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo dall'una parte e Manno d'Albizzo dall'altra parte, 05 luglio 1392.

&CAI nome di Dio&c

&Cfatta a d v di Luglio MCCCLXXXII&c.

Sia manifesto a qualunque persona che legger o udir leggere questa

scritta, che noi Francesco di Marco da Prato e Stoldo di Lorenzo

per una parte abbiamo fatto questo d e anno sopra detto

una compagnia in Pisa con &AManno d'Albizzo degli Agli&I di

Firenze, con questi patti e convenzioni che appresso diremo.

In prima siamo d'accordo che la detta compagnia cominci al d primo di

Luglio an MCCCLXXXII e finisca a d XXX di Giugno an

milletrecentonovantaquattro, che sono anni due prossimi che vengono,

si veramente, che se Francesco sopradetto in questo mezzo volesse o gli

piacesse finire detta compagnia, che Manno sopradetto promette esser

contento di partire e disfare detta compagnia a piacimento del detto

Francesco, e che Manno detto non possa spignere il detto Francesco n

Stoldo a partire detta compagnia se non a capo di due anni a d XXX di

Giugno MCCCLXXXIV.

E sono d'accordo che &AManno d'Albizzo&I sopra detto sia tenuto,

quando s'appresser il tempo della fine di detta compagnia, di notificare

e manifestare a' sopradetti Francesco e Stoldo mesi sei inanzi al finire di

detta compagnia se per lo tempo avvenire vuol esser pi loro compagno

o no, e se vuole partire da loro, e per lo simile Francesco e Stoldo sopra

detti devono manifestare al detto Manno sei mesi dinanzi se vogliono

per lo tempo avvenire esser compagni del detto Manno, e non istante a

questo Francesco sopra detto sia in sua libert ognora la volesse partire

il possa fare e finire detta compagnia a suo piacimento.

E sono d'accordo i detti compagni che Francesco di Marco e Stoldo

sopra detti debban mettere in detta compagnia fiorini tremila d'oro in

Pisa, i quali denari #...@ in denari contanti e masserizie e mercatantie che sono in Pisa #...@ saranno stimate, e pi nella quarta parte della casa ove abitano in Pisa e deesi contare la detta quarta parte di casa il pregio cost a' detti Francesco e Stoldo.

E sono d'accordo i detti compagni che Manno sopra detto debba mettere in detta compagnia in Pisa fiorini trecento d'oro, i quali denari dee mettere contanti senza contare niuna mercatantia o altro e detta somma sieno denari contanti.

E sono d'accordo i detti compagni che la somma di denari che si mettono in detta compagnia o mercatantie o beni come di sopra detto, debbano stare fermi in detta compagnia tutto 'l tempo dura detta compagnia senza niuno di loro possa o debba trarre denari di detta compagnia, e se niuno di loro traesse denaro niuno di detta compagnia, debba ristorare e mettere in detta compagnia a ragione di venti per cento l'anno e detto merito dee venire in bisogno della detta compagnia.

E sono d'accordo i detti compagni che Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo sopra detti possono trarre di detta compagnia fiorini cento per anno, e &Manno d'Albizzo&I possa fiorini cinquanta per anno, e no pi, senza merito niuno, e se niuno di detti traesse pi, che detta quantit debba ristorare la compagnia a ragione di venti per cento.

E sono d'accordo i detti compagni che &Manno d'Albizzo&I sia tenuto di stare con la sua persona fermo in Pisa aoperarla e esercitarla in utile della compagnia, esercitarla in ogni cosa sapr e potr tutto il tempo durer detta compagnia; e che colla sua persona non possa ne debba attendere a niuna altra cosa da parte in detto tempo se non per detta compagnia, e se caso fosse che nulla facesse da parte in detto tempo durer detta compagnia, che l'utile che ne facesse debba

pervenire in detta compagnia, e se caso fosse ne facesse danno debba andare il danno sopra il detto Manno propio.

E sono d'accordo che Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo non sieno tenuti n obrigati co le loro persone a la detta compagnia, e che possano fare co le loro persone quello piace a loro senza a volere a operare a detta compagnia niuna cosa pi ch'a loro piacesse o volessono.

E sono d'accordo che Manno debba tenere in Pisa con seco al servizio di detta compagnia quelli garzoni e fattori fanno bisogno a bene e utile di detta compagnia, che Manno detto non possa torre niuno garzone n fattore senza volunt e consentimento di detti Francesco e Stoldo, n simile non ne possa cavare niuno di quelli sono in essa senza volunt di detti Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo sono d'accordo che Francesco e Stoldo detti non possano mettere o levare di detta compagnia senza licenza di &AManno d'Albizzo&I sopra detto.

E sono d'accordo che Manno detto con quelli garzoni e fattori traesse co seco debba tenere una fante femina come tutti sono d'accordo, salvo che Manno sia tenuto di tenere la Giovanna schiava di detto Francesco, mentre Francesco vorr e non tenere altra fante.

E son d'accordo che le spese di mangiare e di bere far Manno garzoni e fattori e la fante che staranno a servizio di detta compagnia, e ancora il salaro de sopradetti giovani o fante, e pigione di casa o di Magazzini si debbano trarre dal corpo di detta compagnia.

E sono d'accordo ch'ogn'anno a d primo di Luglio si debba e sia tenuto detto Manno di rivedere il conto e ragione di detta compagnia o mostrarlo #...@ a sopradetti Francesco e Stoldo o a cui i sopradetti vorranno #...@ quaderno di rivedimento di detta ragione debba

mandare saldo a Firenze a' sopradetti Francesco e Stoldo.

E sono d'accordo i detti compagni che l'utile che si far in detta compagnia &AManno d'Albizzo&I sopra detto per la sua persona e per li denari dee mettere, debba tenere il quarto del detto utile e Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo debbano tenere li tre quarti de l'utile vi fosse, e cos per lo contrario ch'essendovi danno, di che Iddio ne guardi, a ciascuno debba toccare per lo detto modo, cio a Francesco e Stoldo li tre quarti del danno, e a &AManno d'Albizzo&I detto il quarto del danno.

E sono d'accordo che niuno di detti possa tenere in casa in detta compagnia niuno suo parente o amico pi che tre d per volta se non a le sue spese propie salvo #...@ detta parte per utile e bene di detta #[lacuna]@.

E sono d'accordo che il detto Manno non possa correre rischio per detta compagnia in mare in su nave niuna per pi che per fiorini duecentocinquanta per volta e per legno di traffico o galea per fiorini centocinquanta per volta, e in caso caricasse della somma sopradetta in suso o facesse caricare pi che la detta somma, debba pagare la sicurt per quello pi vi caricasse.

E sono d'accordo i detti compagni, che Manno detto non possa n debba fare niuno fatto altrui senza consentimento di detti Francesco e Stoldo, e che niuno ne debba prendere a fare di nuovo senza parola di detti Francesco e Stoldo, e facendolo senza loro parola, e danno n'avvenisse, che quello danno debba andare sopra il detto Manno propio e l'utile vi fosse debba esser della compagnia.

E sono d'accordo i detti compagni che al fine di detta compagnia si debba rivedere e saldare il conto e che i debitori e mercatantie si trovassono sbattuti e pagato chi dovesse avere da loro, Manno debba

trarre la sua quarta parte e tutto porre a sua ragione e quello restasse a dare a Francesco e Stoldo debba dare di contanti, e per simile, se Francesco e Stoldo restassono a dare a Manno debbano dare denari contanti, rivisto che aranno il conto e acconcio a loro conto in dare e in avere ogni uno quello a lui s'apparterr.

E sono d'accordo che al fine e partizione della compagnia, che Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo debbano avere della compagnia detta quello quarto delle cose che mettono nella compagnia per quello medesimo pregio le contano alla compagnia.

E sono d'accordo i detti compagni, che Manno detto co' garzoni e fattori di detta compagnia sia tenuto e debba riscuotere ogni denaro s'avesse avere della ragione vecchia di Francesco di Marco proprio senza pigliare niuna provigione per loro fatiche durassono, e ogni denaro si perdessono in piati o altro per scuotere detti denari suoi o avuti di cui avessono redato #...@ in detto conto di Francesco propio, debbano riaverli da quello a cui appartenessono i debiti.

E sono d'accordo che d'ogni faccenda la detta compagnia far per inanzi per Francesco e Stoldo o per li loro di Genova o per quelli di Vignone o per altre persone di nostro traffico, la detta compagnia debba avere la provvigione #...@ usata, e per simile ognuno il debba pagare a la detta compagnia #...@ facessono per la detta compagnia.

E sono d'accordo, che se caso fosse che per bene e utile di detta compagnia bisognasse Manno di Albizzo #...@ trarre denari o vendere mercatantie, o per niuna altra cosa abbisognasse a detta compagnia, Manno sia tenuto e debba andare ogni volta abbisognasse in ogni luogo senza niuno utile pi che della compagnia #...@ e debba avere le spese facesse da detta compagnia quello si prendesse #...@.

#[A tergo:]@ Copia di scritta di compagnia che fra Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo da una parte e &AManno d'Albizzo&I da

l'altra parte per lo conto di Pisa.